

R. G. N. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro

tra

[REDACTED] con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Morelli;

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA AMBITO
TERRITORIALE DI BARI E ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
PRIMO GRADO [REDACTED]** in persona dei legali
rappresentanti *pro tempore* con l'assistenza e difesa ex
art. 417 bis c.p.c. della dott.ssa [REDACTED]

all'udienza dell'8.09.2020, al termine della discussione,
ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente sede parte ricorrente - premesso di essere inserita nelle graduatorie d'istituto di terza fascia in provincia di Bari valide per il triennio 2014-2017, classe di concorso AL77 per l'insegnamento di strumento musicale, al terzo posto e con punteggio 132,50 in posizione successiva al collega [REDACTED] collocato al secondo posto con punteggio 140 - ha dedotto che, a seguito di errore nel riconoscimento del punteggio spettante al precitato collega [REDACTED], quest'ultimo avrebbe ottenuto un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente spettante sicché sarebbe stato ingiustamente collocato al secondo posto nella graduatorie e nella classe di concorso AL77 e si sarebbe visto assegnare l'incarico di insegnamento presso la scuola secondaria di primo grado [REDACTED] di [REDACTED] dal 15.09.2015 al 23.11.2015 per nove ore settimanali e dal 19.09.2016 al 23.09.2016 per 18 ore settimanali nonché l'incarico di insegnamento presso la scuola media [REDACTED] di [REDACTED] dal 30.11.2015 al 30.06.2016 (e cioè fino al termine delle attività didattiche) per sei ore settimanali (tutti incarichi che, ove si fosse proceduto



all'attribuzione del giusto punteggio al [REDACTED], sarebbero stati assegnati allo stesso [REDACTED]. Con riferimento specifico all'errore lamentato, il ricorrente ha prospettato che: 1) il [REDACTED], nel biennio scolastico 2009-2011 e all'atto del trasferimento dalle graduatorie d'istituto della provincia di Bologna alle graduatorie di istituto della provincia di Bergamo, si sarebbe visto riconoscere ulteriori 64,10 punti per titoli artistici che sarebbero stati sommati ai suoi precedenti 32,20 punti sempre per titoli artistici (e così per complessivi 96,10 punti per titoli artistici) nonostante l'allegato A al regolamento di cui al D.M. 13.06.2007 prevedesse che i titoli artistici, limitatamente alla graduatoria d'istituto di strumento musicale, potessero essere valutati fino ad un massimo di 66 punti; 2) che l'errato punteggio attribuito per titoli artistici al [REDACTED] sarebbe stato confermato, per la classe AL77, anche in relazione alle graduatorie valide per il triennio 2011/2014 e, infine, alle graduatorie valide per il triennio 2014/2017 sulla cui base il [REDACTED] ha ottenuto gli incarichi innanzi elencati.

Sulla base di tanto il ricorrente ha chiesto - anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - l'assunzione a tempo determinato ai fini, giuridici ed economici, su cattedra di strumento, classe AL77, presso la scuola secondaria di primo grado [REDACTED] dal 15.09.2015 al 23.11.2015 per nove ore settimanali e dal 19.09.2016 al 23.09.2016 per 18 ore settimanali nonché presso la scuola media [REDACTED] di [REDACTED] dal 30.11.2015 al 30.06.2016 per sei ore settimanali nonché la condanna alla corresponsione dei relativi trattamenti stipendiali.

La domanda deve essere ritenuta fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito riportate.

In fatto deve essere ritenuta dimostrata l'attribuzione al collega [REDACTED] del punteggio complessivo di 96,10 punti per titoli artistici.

In proposito va, difatti, osservato che dalla comunicazione del dirigente dell'istituto comprensivo n. 19 di Bologna risulta che il collega [REDACTED], all'interno delle graduatorie di terza fascia ed in relazione alla classe di concorso AL77, per gli aa.ss. 2007/2009 avesse ottenuto il punteggio complessivo di 56,70 di cui 32,20 per titoli artistici (si veda il doc. 5 del fascicolo del ricorrente). Dalla comunicazione del dirigente dell'istituto statale d'istruzione superiore Paolina Secco Suardo di Bergamo risulta che nelle graduatorie di terza fascia per gli aa.ss. 2009/2011 e sempre in relazione alla classe di concorso AL77, sempre con riferimento al [REDACTED], al punteggio precedente di 56,70 (di cui, appunto, 32,20 per titoli artistici) sia stato aggiunto l'ulteriore punteggio



di 64,10 per titoli artistici (e così per totali 120,80 punti, si veda il doc. 7 del fascicolo del ricorrente).

E' altresì documentato che nelle successive graduatorie di terza fascia il punteggio relativo alla classe di concorso AL77 del [REDACTED] sia stato incrementato sempre partendo dal punteggio appena indicato di 120,80 punti (e dunque sulla base di un punteggio di complessivi 96,30 per titoli artistici).

Ciò posto, deve essere dunque osservato che tutte le tabelle allegate ai decreti ministeriali istitutivi delle graduatorie di circolo ed istituto intervenute nel corso degli anni a far data dall'a.s. 2007/2008 prevedono, limitatamente alla graduatoria di strumento musicale della scuola media (quale appunto quella oggetto della presente causa), l'attribuzione di punteggi per i titoli artistici fino ad un massimo di 66 punti.

Tanto comporta l'illegittimità del riconoscimento al [REDACTED] dell'ulteriore punteggio di 30,30 per titoli artistici (eccedentario, cioè, rispetto a limite massimo di 66) per la classe di concorso AL77 (come appunto avvenuto a far data dagli aa.ss. 2009/2011) e, quindi, la spettanza al [REDACTED] del minore punteggio di 109,7 all'interno delle graduatorie d'istituto di terza fascia della provincia di Bari per il triennio 2014-2017 per classe di concorso AL77 (appunto ricavato sottraendo dal punteggio di 140, come risultante dalle graduatorie del triennio 2014-2107, il punteggio non spettante di 30,30) e la collocazione del [REDACTED] al terzo posto e quindi dietro il ricorrente.

In virtù di tanto è dunque evidente che, ove fosse stato attribuito il giusto punteggio al collega [REDACTED], i tre incarichi di insegnamento per classe di concorso AL77 innanzi richiamati (vale a dire: presso la scuola secondaria di primo grado [REDACTED] dal 15.09.2015 al 23.11.2015 per nove ore settimanali e dal 19.09.2016 al 23.09.2016 per 18 ore settimanali e presso la scuola media [REDACTED] di [REDACTED] dal 30.11.2015 al 30.06.2016 per sei ore settimanali) avrebbero dovuto essere affidati al [REDACTED] e non al [REDACTED] stante il maggior punteggio del primo rispetto al secondo.

In proposito non può essere riconosciuto valore dirimente, come invece prospettato dalla parte resistente, alla circostanza che il [REDACTED] non abbia inoltrato alcuna richiesta di rettifica o annullamento del contratto di sottoscritto il 30.11.2015 con il [REDACTED] (relativamente all'insegnamento presso la scuola media [REDACTED]).

[REDACTED] posto che alcuna norma, sia primaria sia secondaria, sancisce eventuali decadenze dall'azione giudiziale ove non si provveda all'impugnativa delle graduatorie o dei contratti di assunzione stipulati sulla base delle graduatorie entro un determinato termine.



A fronte di tanto, stante l'obbligo per la P.A. di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria di circolo e di istituto vigente, nella presente sede deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c..

Come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010).

In ragione di tanto, il Ministero resistente (che non ha dimostrato alcuno dei citati fatti riduttivi) deve essere condannato alla corresponsione, in favore del ricorrente, del trattamento retributivo a suo tempo pattuito con il collega [REDACTED] per l'espletamento dell'incarico di insegnamento su classe di concorso AL77 presso la scuola secondaria di primo grado [REDACTED] dal 15.09.2015 al 23.11.2015, del trattamento retributivo a suo tempo pattuito con il collega [REDACTED] per l'espletamento dell'incarico di insegnamento su classe di concorso AL77 presso la scuola secondaria di primo grado [REDACTED] dal 19.09.2016 al 23.09.2016 nonché del trattamento retributivo a suo tempo pattuito con il collega [REDACTED] per l'espletamento dell'incarico di insegnamento su classe di concorso AL77 presso la scuola media [REDACTED] dal 30.11.2015 al 30.06.2016 oltre interessi legali e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994.

A fronte dell'originario diritto alle assunzioni in esame in capo al ricorrente, il Ministero resistente - per le medesime ragioni di cui innanzi - deve essere condannato al riconoscimento in favore del [REDACTED] ai fini sia economici che giuridici, di ciascuno dei suddetti servizi di insegnamento nella classe di concorso AL77 e in relazione ai periodi suddetti.



Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti ricorrenti, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna il Ministero resistente alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, del trattamento retributivo pattuito con [REDACTED] per l'espletamento dell'incarico di insegnamento su classe di concorso AL77 presso la scuola secondaria di primo grado [REDACTED] dal 15.09.2015 al 23.11.2015, del trattamento retributivo pattuito con [REDACTED] per l'espletamento dell'incarico di insegnamento su classe di concorso AL77 presso la scuola secondaria di primo grado [REDACTED] dal 19.09.2016 al 23.09.2016 nonché del trattamento retributivo pattuito con [REDACTED] per l'espletamento dell'incarico di insegnamento su classe di concorso AL77 presso la scuola media [REDACTED] dal 30.11.2015 al 30.06.2016 oltre interessi legali e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna il Ministero resistente al riconoscimento in favore del ricorrente, ai fini sia economici che giuridici, di ciascuno dei servizi di insegnamento di cui al punto precedente nella classe di concorso AL77 in ciascuno dei periodi di cui al punto precedente;
- condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 3.513,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Bari, 8.09.2020

Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)

